



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
IL COMMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E  
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA

LORO SEDI

**Oggetto: Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M.120/2014.**

Il nuovo regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014) ha modificato quanto precedentemente previsto dal D.M. 406/98 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo; infatti, mentre l'articolo 11, comma 2, dell'abrogato D.M. n. 406/98 prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, l'esibizione di "referenze bancarie", l'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante "affidamenti bancari".

La genericità del D.M. 406/98 nel prevedere l'esibizione di "referenze bancarie", aveva consentito al Comitato nazionale di individuare la possibilità di dimostrare il requisito di capacità finanziaria mediante l'attestazione di un affidamento rilasciato da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria.

Con il D.M. 120/2014 è venuto meno il generico riferimento alle "referenze bancarie" ed è chiaramente indicato l'affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Alla luce del nuovo quadro normativo, il Comitato nazionale con propria delibera 3 novembre 2016 n.5, nel fissare i criteri e i requisiti per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari.

Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale ha chiarito che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d'iscrizione. Pertanto, solo l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10

IL SEGRETARIO

ing. Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori